

**Convenzione tra ASUR – AREA VASTA 5 e l'Associazione di volontariato AIL SEZIONE DI ASCOLI PICENO – “Alessandro Troiani” – Associazione contro le Leucemie e Linfomi” per l'assistenza ematologica ai pazienti leucemici ed emopatici” ai sensi della Legge Quadro sul Volontariato n.266/91.**

L'ANNO 2013 il giorno \_\_\_\_\_ presso la Sede Amministrativa dell'ASUR – Area Vasta 5 in esecuzione della **Determina del DG ASUR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

### TRA

La **ASUR – AREA VASTA 5** - C.F. e P. IVA 02175860424 rappresentata dal Direttore di Area Vasta 5, Dr. Giovanni Stroppa, domiciliato per la carica *pro tempore* presso la Sede Amministrativa dell'Area Vasta 5 - Via degli Iris - 63100 Ascoli Piceno

### E

L'**AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie Linfomi e Mieloma SEZIONE di ASCOLI PICENO – “Alessandro Troiani”**, C.F.92030970443 - iscritta nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Marche di cui alla L.266/91 e L.R. n.48/95 ai sensi del Decreto del Dirigente Servizio Assistenza Territoriale ed Integrazione socio-sanitaria n.51/ASS del 26.04.2004 - con sede legale in Ascoli Piceno, Largo dei Tigli n.1 rappresentata pro-tempore dal Presidente Sig. Giuseppe Troiani e domiciliato per la carica come sopra, di seguito denominata come AIL

### PREMESSO CHE

- Con Legge n.266/1991 recante “Legge Quadro sul Volontariato” lo Stato italiano ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia.
- Il Decreto Legislativo n.502/1992 articolo 14 c.7, dispone che “é favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari”.
- Con Legge Regionale n.48/1995 avente ad oggetto “*Disciplina del Volontariato*” la Regione Marche, in attuazione della L. 266/1991, dettava la disciplina regolante i rapporti fra gli enti interessati e le organizzazioni di volontariato all'interno di strutture pubbliche e strutture convenzionate con la Regione. Detta legge regionale è stata di recente abrogata e sostituita con L.R. n.15 del 30/05/2012 recante: “*Norme per la promozione e la disciplina del Volontariato*”.

- L'assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria ai pazienti terminali, l'assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale a favore dei pazienti terminali e gli incentivi ospedalieri a domicilio, costituiscono LEA secondo quanto stabilito dal DPCM del 29 Novembre 2001.
- La Legge n.328 del 08.11.2000 recante: "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" ed i successivi Decreti di attuazione contengono importanti indicazioni alle Regioni finalizzati a raggiungere la piena integrazione tra interventi sanitari, socio-sanitari e socio assistenziali, specie nell'ambito delle cure e dell'assistenza domiciliare.
- Il DPCM del 14.01.2001 recante: "*Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie*" inserisce all'art.3 c.3 le prestazioni rivolte alla patologia terminale nelle "*prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria*".
- La Regione Marche con DGRM n.606/2001, ha adottato le "*Linee Guida Regionali per le cure domiciliari*", con l'obiettivo di soddisfare i bisogni di tutti i soggetti di qualsiasi età secondo i principi dell'approccio multidimensionale e multi professionale.
- Il Piano Sanitario Regionale 2003/2006 nel promuovere un'assistenza domiciliare diffusa ed efficace individuava tra le priorità "l'integrazione sia in termini di programmazione che di erogazione, dell'assistenza realizzata dalle risorse del SSR e degli EE.LL. con le reti sociali di solidarietà attraverso forme di collaborazione sviluppate dai soggetti presenti nel territorio".
- Il Piano Sanitario Regionale 2007/2009 esplicitava che, tra le strategie e le linee di intervento in oncologia, "... Il completamento della rete assistenziale degli Hospice ed il governo della assistenza domiciliare integrata oncologica contribuiranno, alla riqualificazione dell'offerta processo di ospedalizzazione con conseguente recupero di risorse in tale ambito .....
- Dato che i suddetti principi generali sono stati confermati dalla Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa relativa al nuovo PSSR 2010-2012 di cui alla DGRM n.1138 del 19/07/2010.
- Con Nota prot. n.52599 del 30/10/2012, l'AIL - SEZIONE di ASCOLI PICENO chiedeva il rinnovo del rapporto convenzionale per assistenza domiciliare onco-ematologica a pazienti adulti affetti da gravi emopatie alle medesime condizioni e modalità di cui allo schema di convenzione approvato con Determina ASUR n.73/ASURDG del 02/02/2012.
- Con rispettive note prot.nn.58086 del 05/12/2012 e successiva n.325532 del 18/12/2012 il Direttore della UOC di Ematologia ed il Direttore del Distretto Sanitario di Ascoli Piceno esprimevano, per quanto di competenza, parere favorevole al rinnovo del rapporto convenzionale con l'AIL – SEZ. di Ascoli Piceno circa l'assistenza onco-ematologica domiciliare su pazienti adulti affetti da gravi emopatie.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### ART. 1

#### OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'assistenza onco-ematologica, erogata al domicilio del paziente, si è dimostrata particolarmente vantaggiosa, per la possibilità di erogare cure mediche, infermieristiche e prestazioni diagnostiche

di laboratorio, registrando un risparmio delle giornate dei degenza e garantendo al paziente rilevanti vantaggi psicologici e terapeutici contribuendo fra l'altro a migliorare la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie e ad offrire un concreto ausilio e sostegno in un momento particolarmente delicato e difficile qual è quello del decorso della malattia leucemica, del linfoma e del mieloma.

La presente convenzione disciplina il rapporto di collaborazione tra l'ASUR Marche – Area Vasta n.5 e l'Associazione AIL SEZIONE di Ascoli Piceno, volto a migliorare e qualificare l'assistenza domiciliare ematologica ai pazienti bisognevoli di tale assistenza (adulti affetti da gravi emopatie), residenti nei Comuni della Provincia di Ascoli Piceno facenti parte della ex Zona Territoriale n.13.

L'Area Vasta n.5 autorizza l'accesso presso il Servizio di Assistenza Domiciliare (ADI) della Macroarea Territoriale – Ascoli Piceno, sulla base del presente rapporto convenzionale, di n.1 unità medica specialista messo a disposizione dall'AIL al fine di poter garantire l'efficace attuazione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) predisposto dall'Unità Valutativa Integrata (UVI). La collaborazione avverrà secondo le modalità definite negli articoli successivi.

## ART. 2

### LIVELLO DECISIONALE E RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVA

Il livello decisionale e la verifica della qualità dei servizi resi sono funzioni della Area Vasta n.5. L'AIL – SEZ. di AP, quale soggetto convenzionato, collabora nell'ambito dell'organizzazione della Area Vasta n.5, nel rispetto delle finalità statutarie della stessa associazione. Il livello operativo è distrettuale. La rilevazione del bisogno e la stesura del PAI sono a cura dell'UVI. Il MMG, responsabile clinico del paziente, fa parte integrante dell'UVI. L'UVI prevede la presenza dello specialista ematologo di riferimento dell'UOC di Ematologia del P.O. di Ascoli Piceno.

## ART. 3

### MODALITÀ OPERATIVE PER LA PRESA IN CARICO DI PAZIENTI

La richiesta formale di ammissione alle Cure Domiciliari compete al MMG/Pediatra di Libera Scelta e va trasmessa al Servizio Cure Domiciliari.

Compito del Distretto è la presa in carico del paziente in assistenza domiciliare. Il Direttore della UOC di Ematologia del P.O. Mazzoni, individua i criteri di eleggibilità e comunica al Servizio Cure Domiciliari e al MMG/PLS la possibilità di inserire l'assistito nel percorso.

Il Servizio Cure Domiciliari, verificata la disponibilità del MMG/PLS, individua le modalità per la convocazione dell'UVI per la predisposizione del PAI.

La unità medica specialista in Ematologia, autorizzata in ragione del presente accordo e messa a disposizione dall'AIL, concorre con la UOC di Ematologia del P.O. Mazzoni, con i MMG/PLS ed il personale delle Cure Domiciliari alla definizione/progettazione dei Piani di trattamento e nella gestione assistenziale dei pazienti ematologici (PAI). L'Area Vasta n.5 assicura il corretto funzionamento della UVI e la stesura del PAI per ciascun paziente in tempi congrui. L'AIL annota su apposito registro delle Cure Domiciliari gli interventi effettuati.

## ART.4

### RAPPORTI CON U.O. EMATOLOGIA

La UOC Ematologia del P.O. Mazzoni di Ascoli Piceno, collabora alla realizzazione delle attività sanitarie garantendo la opportuna ed eventuale attività di consulenza secondo quanto previsto dal P.A.I. (Piano Assistenziale Integrato individuale), allo scopo di poter aderire a specifiche richieste di riduzione del ricorso al regime del ricovero ospedaliero, garantendo nel contempo al paziente la continuità delle cure (dimissione protetta).

ART.5  
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E NUMERO PAZIENTI ASSISTIBILI

L'ammissione al servizio avviene su segnalazione da parte del Direttore dell'U.O. o suo delegato, e in caso di dimissione protetta, l'U.O. si impegna ad attivare un sistema di dimissione programmata per permettere la presa in carico dell'assistito.

Il Responsabile del Servizio Cure Domiciliari stabilisce la data di presa in carico del paziente. Nel caso in cui le richieste siano superiori al numero massimo di pazienti assistibili, il Direttore dell'U.O. o suo delegato provvederà ad individuare le priorità.

ART.6  
ONERI DEL SOGGETTO CONVENZIONATO

L'AIL – SEZIONE di Ascoli Piceno si impegna, pertanto, ad assicurare la disponibilità di n.1 figura professionale (medico ematologo) per espletamento delle attività anzidette (comprehensive di visite e terapie ematologiche) su pazienti residenti del territorio della ex Zona Territoriale n.13. L'erogazione dell'assistenza a cura del personale medico individuato dall'AIL sarà effettuata nei giorni e nelle fasce orarie previste dal PAI.

Circa le attività concordate verrà fornita adeguata informazione alle famiglie dei pazienti ed ai servizi della rete territoriale circa la fruibilità degli stessi.

ART.7  
FORNITURA FARMACI E MATERIALE SANITARIO

La fornitura dei farmaci e del materiale sanitario d'uso per l'assistenza oggetto della presente convenzione è a carico dell'Area Vasta n.5, secondo le Linee guida regionali per la distribuzione diretta dei farmaci e nel rispetto dei criteri di appropriatezza prescrittivi.

La prescrizione dei farmaci deve avvenire ad opera del MMG/PLS, responsabile clinico - terapeutico del proprio paziente.

ART.8  
ASPETTI ECONOMICI

Nessun onere/contributo è a carico dell'Area Vasta n.5 per quanto concerne la disponibilità e l'utilizzo, nelle attività previste dal PAI, del personale medico Ematologo messo a disposizione dall'AIL. La presente convenzione non crea alcun rapporto di dipendenza di una parte nei confronti dell'altra, né limita in altro modo l'autonomia giuridica delle parti, che rimangono soggetti pienamente distinti ed indipendenti. Correlativamente resta espressamente inteso che il personale medico dell'AIL autorizzato da individuarsi ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, non potrà vantare alcuna pretesa di carattere retributivo e/o previdenziale nei confronti della Area Vasta n.5.

ART.9  
MONITORAGGIO DELL'ASSISTENZA

La Area Vasta n.5, attraverso il proprio personale, verifica periodicamente le modalità di esecuzione del presente accordo. In caso di gravi inadempienze la Area Vasta n.5, a suo insindacabile giudizio, ne può disporre l'immediata sospensione o risoluzione.

ART.10

## ASSICURAZIONE

L'AIL garantisce il consulente, mediante idonea copertura assicurativa, per rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi nell'esercizio dell'attività di cui al presente atto. L'AIL, esonera da qualsiasi responsabilità la ASUR - Area Vasta n.5 per l'attività connessa alla presente convenzione.

## ART.11 RECESSO DELLA CONVENZIONE

Ciascuna delle parti stipulanti può recedere in qualsiasi momento della sua esecuzione, con preavviso motivato di almeno 30 gg. che dovrà essere reso a mezzo di Raccomandata A.R., se ragioni organizzative e funzionali impediscono obiettivamente il mantenimento della convenzione. E' fatta salva la facoltà dell'AREA VASTA 5 di risolvere unilateralmente il contratto in caso di gravi inadempienze nelle modalità di svolgimento del servizio.

## ART.12 DURATA

La presente convenzione avrà la durata di 12 (dodici) mesi a far data dal 01.01.2013 al 31.12.2013. È escluso il rinnovo tacito della convenzione alla relativa scadenza.

## ART.13 FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia tra le parti, il Foro competente è quello di Ascoli Piceno.

## ART.14 NORME DI RISERVATEZZA

L'AIL si impegna a trattare con la dovuta riservatezza le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività oggetto della convenzione, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.

## ART.15 REGISTRAZIONE

La presente convenzione, ai sensi degli artt.5 e 40 del DPR 131 del 26.04.1986 e s.m.i, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

## ART.16 NORME FINALI

Per quanto non compreso nella presente convenzione, si fa riferimento alle normative di legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ascoli Piceno Li, \_\_\_\_\_

**AREA VASTA 5**  
**IL DIRETTORE AREA VASTA 5**  
(Dr. GIOVANNI STROPPA)

**AIL SEZ. ASCOLI PICENO**  
**II PRESIDENTE**  
(SIG. GIUSEPPE TROIANI)